



Programma di promozione Cantone dei Grigioni

Impianti di riscaldamento a legna

Guida e condizioni

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Le domande di sussidio devono essere presentate **per tempo prima dell'inizio dei lavori di costruzione**.

L'art. 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

"Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi."

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (vedi art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese (art. 20 LGE).

Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di calore, ha diritto a sussidi solo il sistema di riscaldamento principale per il riscaldamento di locali e per l'acqua calda sanitaria. La quantità di calore deve essere prodotta per almeno il 75 per cento con energia rinnovabile e deve essere sostituito un riscaldamento a olio, a gas naturale oppure a resistenza elettrica (art. 46 OGE).

Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità. Per impianti con una potenza termica superiore ai 70 kW può essere richiesta una gestione della qualità supplementare (art. 46 OGE).

Per le installazioni ex novo di sistemi di distribuzione del calore possono essere versati sussidi supplementari, se queste avvengono contemporaneamente all'installazione di impianti per la produzione di calore aventi diritto a sussidi (art. 46 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 50 OGE).

Per impianti di riscaldamento a legna, il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a 200'000 franchi al massimo (incluso un eventuale sussidio supplementare per il si-

stema di distribuzione del calore) (art. 53 OGE). Sommato ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il sussidio non può superare il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi due anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 28 LGA).

I sussidi promozionali garantiti rappresentano sussidi massimi per domanda di sussidio. Se l'edificio o l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto (art. 29 LGA).

CONDIZIONI

Hanno diritto a sussidi gli impianti di riscaldamento a legna per edifici esistenti. La sostituzione di un riscaldamento a legna o l'installazione nel quadro di un nuovo edificio non hanno diritto a sussidi.

REQUISITI PER RISCALDAMENTO CON LEGNA IN PEZZI, A PELLETT CON CONTENITORE GIORNALIERO

L'impianto viene utilizzato quale riscaldamento principale con accumulo tecnico e dispone di sistema di distribuzione termica ad acqua.

Deve essere stata rilasciata una garanzia di qualità di Energia legno Svizzera (www.holzenergie.ch) o un certificato equivalente. La garanzia di prestazioni di SvizzeraEnergia deve essere firmata da un esperto di una ditta specializzata e allegato.

Calcolo del sussidio per riscaldamento con legna in pezzi, a pellet con contenitore giornaliero

Sussidio forfetario per impianto	CHF	5'000
Sussidio forfetario prima installazione sistema di distribuzione di calore	CHF	5'000

PIANO D'AZIONE GREEN DEAL

I sussidi basati su questa guida saranno aumentati del 100 per cento nel quadro del piano d'azione Green Deal. Questi sussidi promozionali aggiuntivi verranno considerati nelle garanzie rilasciate a partire dal 1° dicembre 2021.

REQUISITI PER RISCALDAMENTI A LEGNA AUTOMATICI FINO A 70 kW

L'impianto dispone di una garanzia di qualità di Energia legno Svizzera (www.holzenergie.ch) o di un certificato equivalente. La garanzia di prestazioni di SvizzeraEnergia deve essere firmata da un esperto di una ditta specializzata e allegato.

Calcolo del sussidio per riscaldamenti a legna automatici fino a 70 kW

Fino a 250 m ² di sup. di riferimento energetico (SRE)	sussidio forfetario	CHF 5'000
Da 250 m ² di sup. di riferimento energetico (SRE)	sussidio di superficie	CHF 20.-/m ² SRE

Calcolo del sussidio per sistema di distribuzione del calore

Fino a 250 m ² di sup. di riferimento energetico (SRE)	sussidio forfetario	CHF 5'000
---	---------------------	-----------

Da 250 m² di sup. di riferimento energetico (SRE) sussidio di superficie CHF 20.--/m² SRE

Sussidio massimo* CHF 200'000
(*incluso un eventuale sussidio supplementare per il sistema di distribuzione del calore)

PIANO D'AZIONE GREEN DEAL

I sussidi basati su questa guida saranno aumentati del 100 per cento nel quadro del piano d'azione Green Deal. Questi sussidi promozionali aggiuntivi verranno considerati nelle garanzie rilasciate a partire dal 1° dicembre 2021.

REQUISITI PER RISCALDAMENTI A LEGNA AUTOMATICI DI POTENZA SUPERIORE AI 70 kW

Il progetto viene seguito da QM Holzheizwerke www.qmholzheizwerke.ch. L'attribuzione dei progetti avviene conformemente alle direttive di QM Holzheizwerke.

Nel caso di impianti con remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica RIC, ha diritto a sussidi solo la produzione di calore che supera i requisiti minimi della RIC.

In caso di costruzione/ampliamento contemporaneo di una rete di teleriscaldamento, le domande relative alla produzione di calore e alla rete di teleriscaldamento devono essere inoltrate facendo riferimento al programma di promozione "Reti di teleriscaldamento a partire da 70 kW (nuova costruzione/ampliamento rete di teleriscaldamento, nuova costruzione/ampliamento impianto per la produzione di calore)".

Le esigenze di igiene dell'aria della vigente ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) devono essere costantemente rispettate, anche in caso di un cambiamento di combustibile.

Il Cantone può definire oneri e condizioni specifici.

Calcolo del sussidio per riscaldamento a legna automatici di potenza superiore ai 70 kW

Fino a 250 m² di sup. di riferimento energetico (SRE) sussidio forfetario CHF 5'000
Da 250 m² di sup. di riferimento energetico (SRE) sussidio di superficie CHF 20.--/m² SRE

Calcolo del sussidio per sistema di distribuzione del calore

Fino a 250 m² di sup. di riferimento energetico (SRE) sussidio forfetario CHF 5'000
Da 250 m² di sup. di riferimento energetico (SRE) sussidio di superficie CHF 20.--/m² SRE

Sussidio massimo* CHF 200'000
(*incluso un eventuale sussidio supplementare per il sistema di distribuzione del calore)

PIANO D'AZIONE GREEN DEAL

I sussidi basati su questa guida saranno aumentati del 100 per cento nel quadro del piano d'azione Green Deal. Questi sussidi promozionali aggiuntivi verranno considerati nelle garanzie rilasciate a partire dal 1° dicembre 2021.

PROCEDURA

La domanda di sussidio va redatta online sul sito www.energia.gr.ch. In seguito, i documenti firmati devono essere inviati, unitamente agli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in copia semplice. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La

domanda di sussidio risulta inoltrata solo quando i documenti firmati, trasmessi in forma cartacea, sono a disposizione dell'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Ultimata la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità determina l'ammontare della prestazione finanziaria e le condizioni e gli oneri da rispettare. Le misure previste devono essere realizzate entro 2 anni e, su richiesta scritta, possono essere prorogate al massimo di 1 anno. Dopo la conclusione delle misure previste, ciò che è stato realizzato deve essere registrato sul sito www.energia.gr.ch. Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato all'Ufficio energia e dei trasporti in forma cartacea. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma.. Il sussidio viene versato dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla promozione quali il consumo di energia, i conteggi edilizi, ecc.

DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE

La domanda di finanziamento con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Tutti i documenti richiesti per la valutazione devono essere allegati alla domanda. In alternativa alla forma cartacea, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma www.energia.gr.ch.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete verranno evase solo dopo la ricezione della documentazione mancante. La documentazione deve essere inoltrata in copia semplice all'Ufficio dell'energia e dei trasporti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, tel. 081 257 36 30. Tutta la documentazione di domanda è disponibile sul sito www.energia.gr.ch.